



Forum Terzo Settore

VENETO

MARCO FERRERO

INTRODUZIONE ALLA
RIFORMA DEL TERZO
SETTORE

NUMERI DELLE ISTITUZIONI NON PROFIT (31 DICEMBRE 2015)

36.275 istituzioni non profit (+10% rispetto al 2011)

39 mila **dipendenti** (+15% rispetto al 2011)

5 milioni di **volontari** (+16% rispetto al 2011)

cooperative sociali (pari al 4,8% delle istituzioni) raccolgono più della metà dei dipendenti (52,8%), quota crescita rispetto al 2011 (+5 punti percentuali)

istituzioni che operano grazie all'apporto di volontari sono 67.529

istituzioni che impiegano lavoratori dipendenti sono 55.196

FINALITÀ DELLA RIFORMA

mantenere l'**autonoma iniziativa dei cittadini** che

si organizzano, anche in forma associata, a perseguire

interessi **comuni**, ad elevare i livelli di **cittadinanza**

attiva, di **coesione e protezione sociale**, favorendo

la **partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo**

di **ogni persona**, a valorizzare il **potenziale di crescita**

economico e **occupazione lavorativa** (*artt. 2, 3, 18 e 118 co.4 Cost.*)

PRINCIPALI INNOVAZIONI INTRODOTTE DALLA RIFORMA

nasce una nuova tipologia generale di enti senza scopo di lucro: l'**Ente del Terzo Settore**

viene istituito il **Registro Unico del Terzo Settore**

definizione giuridica della **figura del volontario** valida per tutti gli ETS

nascono le **Reti Associative**

nuove misure di fiscalità di vantaggio per i donatori

nuove e rinnovate opportunità di finanziamento (titoli di solidarietà, 5x1000, raccolta fondi) ed istituzione della Fondazione Italia Sociale

nuove regole per l'**Impresa Sociale**

D.Lgs 40/17

Servizio civile universale

4 atti previsti
0 in elaborazione
0 adottati

D.Lgs 111/17

5 per mille

1 atto previsto
1 in elaborazione
0 adottati

Riforma Terzo settore

Legge delega 106/2016

D.Lgs 117/17

Codice Terzo sette

26 atti previsti
5 in elaborazione
6 adottati

D.Lgs 112/17

Impresa sociale

12 atti previsti
3 in elaborazione
1 adottato

LEGGI ANTE RIFORMA**D.GLS. 117/2017 – CODICE DEL TERZO SETTORE****TIPOLOGIE E CLASSIFICAZIONI**

66/91 – Organizzazione di Volontariato ODV	Titolo V- Art. 32
50/97 – Onlus	Titolo VI – Art. 45
3/00 - Associazione di promozione sociale APS	Titolo V- Art. 35
R.917/86 T.u.i.r. – Art. 143 Enti non commerciali	Titolo X – Art. 79

NORME DI FUNZIONAMENTO

ice Civile Libro Primo+ Libro quinto per le coop.	Titolo VI – Art. 45
r. 361/00 – personalità giuridica	Titolo IV – Art. 22
s 155/2006 – Impresa sociale	L. 106/2016

ASPETTI FISCALI

R. 917/86 T.u.i.r.	Titolo X – Art. 79
r. 446/97 Irap	Titolo X – Art. 82
s 346/90 Imposta successione e donazione	Titolo X – Art. 82
r. 131/86 imposta registro	Titolo X – Art. 82
s 504/92 IMU-TASI	Titolo X – Art. 82
r. 600/73 – art. 20-bis Scritture Contabili ENC	Titolo II – Art. 13

Organizzazioni di
volontariato

Associazioni di
promozione sociale

Enti filantropici

Imprese sociali

Reti associative

Società di mutuo
soccorso

Associazioni e
Fondazioni

ODV associazioni di volontariato (iscritte al registro regionale del volontariato)

APS associazioni promozione sociale (iscritte al registro regionale della promozione sociale)

ONLUS iscritte all'anagrafe delle ONLUS presso la direzione regionale Agenzia delle entrate)

Cooperative sociali (iscritte al registro regionale delle Cooperative sociali)

Associazioni riconosciute e non riconosciute (associazioni non iscritte ai registri regionali o all'anagrafe ONLUS)

Fondazioni, comitati del codice civile

1. ETS ENTI DEL TERZO SETTORE (enti iscritti al Registro unico del Terzo settore - RUNTS) in particolare:

- organizzazioni di volontariato **ODV**;
- associazioni di promozione sociale
- **ENTI FILANTROPICI** (nuova categoria)
- **IMPRESE SOCIALI**, incluse le cooperative sociali;
- **RETI ASSOCIATIVE**;
- **SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO**
- **ASSOCIAZIONI, RICONOSCIUTE E NON RICONOSCIUTE**;
- **FONDAZIONI**;
- **altri ENTI DI CARATTERE PRIVATO**

2. ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE O NON RICONOSCIUTE (enti non iscritti al RUNTS che applicano il codice civile, le norme del TUIR ed eventuali norme speciali (es. art. 1013 CC) → DEVOLUZIONE PATRIMONIO ARTISTICO)
COMMA 2

ETS: esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale (...)
perseguimento, **senza scopo di lucro**, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità
ale.

interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1 commi 1 e 2 L. 328/2000 e **servizi e prestazioni** di cui alla L. 104/1992 e L. 112/2016 (cd. «dopo di noi»);

interventi e prestazioni sanitarie;

prestazioni socio sanitarie (DPCM 14 febbraio 2001 e D.Lg. n. 229/1999);

educazione, istruzione e formazione professionale;

interventi e servizi finalizzati alla tutela ambientale e all'utilizzo responsabile delle risorse naturali;

interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale (D. Lgs. 42/2004);

formazione universitaria e post-universitaria;

ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

tà di interesse generale (segue)

rganizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

rganizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

ormazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al trenta per cento da enti del Terzo settore;

cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

tà di interesse generale (segue)

attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o **favore di filiere del commercio equo e solidale**, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di prima, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro precario; **servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;**

servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106:

ività di interesse generale (segue)

alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 12 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 170, e successive modificazioni;

organizzazione e gestione di **attività sportive dilettantistiche**;

attività di beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di consumo, ai sensi della legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

ità di interesse generale (segue)

promozione della **cultura della legalità, della pace tra i popoli**, della nonviolenza e della difesa non armata;

promozione e tutela dei **diritti umani, civili, sociali e politici**, nonché dei **diritti dei consumatori** e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le norme di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 144;

cura di procedure di **adozione internazionale** ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;

protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

riqualificazione di **beni pubblici** inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

attività diverse

svolgimento di attività **diverse** è ammesso a condizione che:

atto costitutivo o lo statuto lo consentano;

attività diverse siano **secondarie e strumentali** rispetto alle attività di interesse generale.

Per stabilire se le attività diverse possano considerarsi secondarie e strumentali, si deve fare riferimento a:

criteri e limiti definiti con **apposito decreto ministeriale**:

rapporto tra risorse impiegate nelle attività diverse e risorse impiegate nelle attività di interesse generale.

In base ai sensi dell'art. 13 del Codice terzo settore, l'organo amministrativo ha l'obbligo di documentare il carattere secondario e strumentale nella

sono ETS:

pubbliche Amministrazioni

Formazioni e Associazioni Politiche

Sindacati

Associazioni Professionali e di Rappresentanza datoriale

amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 165/2001

enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti.

Ma gli Enti Pubblici possono partecipare ad un ETS?

in base all'art. 4 comma 2, se non ne hanno il controllo o la direzione e coordinamento

ISTITUZIONE DEL REGISTRO UNICO NAZ. - U.N.T.S.

Registro Unico nazionale del Terzo Settore rappresenta lo strumento
di conoscenza degli enti non profit:

pubblico e accessibile a tutti

gestito su base territoriale e con modalità informatiche da ciascuna
Regione e Provincia autonoma

comprende distinte sezioni per ODV, APS, enti filantropici, imprese
sociali comprese le cooperative sociali, Reti Associative, Società di
Mutuo Soccorso e altre ETS

iscrizione al Registro Unico nazionale è **obbligatoria** per usufruire di
agevolazioni fiscali e della legislazione di favore

VOLONTARIATO

Volontario è la persona che, per sua libera scelta svolge attività per il bene comune della comunità, per il tramite di un ETS:

mette a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per solidarietà

È obbligatorio per gli ETS assicurare i volontari su infortuni, malattia e responsabilità verso terzi

Le attività volontarie non possono essere retribuite, possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate, è **vietato il rimborso forfettario**

DOCUMENTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE → autocertificazione ex art. 46 D.Lgs. n. 445/2000 **previa** delibera di CD o assemblea su quali spese è possibile autocertificare e l'attività per la quale il rimborso è ammesso. **NO autocertificazioni per spese > € 10 al giorno e € 150 al mese**

Le caratteristiche del volontariato secondo il codice del terzo settore

FINALITA'	Promuovere risposte ai bisogni delle persone e della comunità
ATTIVITA'	Attività in favore della comunità o del bene comune
MODALITA'	Agire in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro esclusivamente per fini di solidarietà
APPORTO	Tempo e capacità
RETRIBUZIONE	Nessuna retribuzione in alcuna forma
RIMBORSI SPESE	Solo se l'attività è svolta tramite un ETS e solo spese documentate ed effettivamente sostenute per l'attività prestata

ON TARIO «OCCASIONALE», IL NON VOLONTARIO «COLLABORATORE AMMINISTRATIVO»

gli ETS devono “iscrivere in un apposito registro i **volontari** che svolgono la loro attività in modo non occasionale”

attenzione alla responsabilità dell'ODV e del volontario

attenzione alla copertura assicurativa

può bastare un registro presenze a fini assicurativi?

non si considera volontario l'associato che occasionalmente presta la propria opera a favore degli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni

APERTURE ASSICURATIVE OBBLIGATORIE

Art. 18 ribadisce l'obbligo degli ETS di assicurare i volontari "contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità verso terzi" Necessario DECRETO INTERMINISTERIALE sui meccanismi assicurativi semplificati

In caso di convenzioni con la pubblica amministrazione, l'assicurazione è "elemento essenziale" e in capo alla pubblica amministrazione **fanno carico gli oneri relativi all'assicurazione**, con riferimento allo svolgimento delle attività convenzionate

Resta pertanto fermo l'obbligo della associazione di assicurare comunque i volontari per le attività non inerenti ai servizi in convenzione.

La convenzione si deve prevedere adeguata informativa di tale polizza e la disciplina del rimborso di tali oneri assicurativi.

PROBLEMA: C'E' UNA RESPONSABILITA' DELLA PA NEL NON AVER CONTROLLATO E RICHIESTO LE POLIZZE?

ENTI ASSOCIATIVE

organizzazioni che aggregano un numero elevato di enti e che hanno un importante ruolo di controllo e rappresentanza degli interessi degli ETS:

sono ETS composti da almeno 100 enti (associati anche in forma indiretta) o fondazioni con sedi in almeno 5 regioni o province autonome

svolgono attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione e supporto degli ETS

monitorano l'attività degli enti a loro associati e ne illustrano i principali progetti attraverso una relazione annuale da presentare al Consiglio Nazionale del Terzo Settore

promuovono e sviluppano le attività di controllo

EVOLAZIONI FISCALI PER I DONATORI

Donatore è favorito attraverso

diverse modalità di risparmio fiscale

viene ridotto l'impatto delle imposte sulle donazioni (le somme donate non vengono più considerate nella disponibilità del donatore)

OPPORTUNITÀ DI FINANZIAMENTO

Titoli di solidarietà: obbligazioni e altri titoli di debito non subordinati, non convertibili e non rimborsabili, e certificati di deposito che gli Istituti di credito emittenti devono destinare a favore degli ETS

5xmille: riforma del 5xmille attraverso nuove modalità di riparto delle scelte non espresse con un importo minimo erogabile

Raccolta fondi: gli ETS possono realizzare attività di raccolta fondi in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore

FOUNDAZIONE ITALIA SOCIALE:

destinatore delle donazioni da destinare agli ETS con la finalità di

sostenere, mediante risorse finanziarie e competenze gestionali, gli ETS nell'attuazione di progetti innovativi

supportare gli ETS nella fase di realizzazione degli interventi, con maggiore attenzione ai progetti di sviluppo sociale ed occupazionale nei territori maggiormente svantaggiati

NUOVE REGOLE PER LE IMPRESE SOCIALI

rogazione della normativa previgente relativa alle imprese sociali (D.lgs 156/2000)

acquisiscono la qualifica di imprese sociali gli enti privati comprese le società che esercitano in forma stabile e principale una o più della attività di interesse generale ma di imprese, **senza scopo di lucro**, per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

cooperative sociali e i consorzi acquisiscono la qualifica di impresa sociale

le attività di interesse generale vengono ricomprese il **microcredito**, **l'housing sociale**, **il commercio equo solidale e agricoltura sociale** (le attività di interesse generale **non coincidono** con quelle riportate all'art. 5 del Codice del Terzo Settore e valide per gli altri ETS

ammessa la possibilità, seppur limitatamente, di ripartire gli utili e gli avanzi di gestione; è inoltre prevista una defiscalizzazione degli utili.